

FOCUS ON

Cessione di crediti e tutela del debitore ceduto

La prova della legittimazione attiva nel caso di
cessione di crediti e la tutela del debitore ceduto,
alla luce della recente giurisprudenza.

Cessione di crediti bancari: la prova della legittimazione attiva e la tutela del debitore ceduto

Al fine di facilitare la cessione di crediti il Legislatore, da ultimo con il recente D.L. n. 50/2017 (che ha rimosso o attenuato alcuni vincoli alla concessione di nuovi finanziamenti a debitori in difficoltà e migliorato l'efficienza nel processo di recupero dei crediti di dubbia esigibilità), ha man mano introdotto novità nella disciplina della cartolarizzazione dei crediti.

Paiono dunque delinearsi oggi 2 modelli di cartolarizzazione: da una parte, quello dei crediti deteriorati ma garantiti da immobili; dall'altra, i crediti deteriorati senza garanzia reale, di soggetti in stato di crisi e che possano intraprendere percorsi per ritornare in bonis, anche attraverso l'impiego di strumenti di composizione extragiudiziale o concordataria.

Si assiste sempre più ad una vera e propria "debancaizzazione" delle sofferenze, che stanno divenendo "affare" di società finanziarie interessate all'acquisto di crediti deteriorati.

Dello stesso tenore è la cessione in blocco, ex art. 58 T.U.B., che consente una grande semplificazione dell'operazione, seppur deve trattarsi di crediti che, anche se autonomi, siano considerati unitariamente sotto il profilo funzionale, in quanto raggruppabili in forza di criteri predeterminati tali da assicurarne una omogeneità economica/finanziaria.

Di fronte a debitori in crisi e privi di liquidità giova sempre munirsi di quegli strumenti previsti dal Legislatore per certificare e sancire l'esistenza di una debenza (decreti ingiuntivi, verbali di mediazione/conciliazione, sentenze), però senza mai tralasciare un approccio volto all'apertura di una trattativa che porti ad una soluzione non utopistica, bonaria e definitiva della vicenda.

Quanto al rapporto tra cessionario e debitore, va detto che il regime giuridico delle eccezioni e delle azioni che ha a disposizione il debitore ceduto contro il cessionario, s'ispira a 2 diversi principi.

Il principio successorio, in primis, si ricollega all'ingresso di un nuovo creditore dal lato attivo di un rapporto obbligatorio preesistente (art. 1260 c.c.); mentre quello di non aggravamento della posizione giuridica del debitore fa da corollario al primo principio ed è relativo, piuttosto, alla possibilità data al debitore ceduto di attivare tutti gli strumenti giuridici che aveva a disposizione in precedenza, senza alcun pregiudizio per la sua posizione.

Per tali ragioni è doveroso per il cedente consegnare al cessionario tutta la documentazione necessaria a provare l'esistenza del credito (art. 1262 c.c.), ma è sempre bene per il cessionario richiedere e recuperare la documentazione fondamentale a contrastare eventuali contestazioni ed eccezioni, tenendo conto degli aspetti e risvolti giuridici, così come valutare attentamente le plausibili possibilità di successo o soccombenza in caso di giudizio.

Tuttavia il cessionario potrebbe trovarsi di fronte a contestazioni circa la titolarità dei diritti azionati, poiché sorti in capo ad altro soggetto.

Autorizzati ad eccepire la carenza di legittimazione sono il debitore ed il cedente stesso ma, in forza della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 16 febbraio 2016 n. 2951, la stessa può essere rilevata d'ufficio, ossia dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio.

Per superare tale contestazione non basta, ovviamente, aver menzionato e prodotto l'atto di cessione dei crediti (non solo copia della Gazzetta Ufficiale) ma occorrerà una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione.

Ed in caso di contestazione ex art. 2719 c.c. sarà necessario produrre la copia autentica notarile del contratto.

La posizione giuridica del debitore, tuttavia, cambia sostanzialmente qualora egli abbia accettato la cessione, perché in tal caso non potrà più esperire alcuna eccezione (qual è, ad esempio, quella di compensazione).

Il fatto però che possa intervenire il consenso del debitore non trasforma il contratto da bilaterale a trilaterale, né equivale ad un riconoscimento di debito.

Operano, dunque, nella cessione dei crediti, tanto i principi suddetti e tutelanti il debitore ceduto, quanto le regole relative alla loro circolazione, tra le quali spicca, oltre ai principi di letteralità, autonomia ed astrattezza, la buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Tale ultimo principio, inteso oggettivamente, cioè la reciproca lealtà di condotta, deve presiedere non solo la formazione ed interpretazione di un contratto ma, altresì, la sua esecuzione, ed accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. Civ., sent. n. 20106/2009; Cass. Civ., sent. n. 5348/2009; Cass. Civ., sent. n. 15476/2008).

Soprattutto, fa sì che nella sfera del debitore sia dato il giusto riguardo all'interesse del creditore tenuto conto della non necessaria coincidenza tra chi è portatore del titolo e chi, invece, ne era il titolare originario.

Avv. Gianluca Zucco